



COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 04/11/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE, EX ART.30 TUEL D.LGS. N.267/2000 DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "VARESE 2 SUD" AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. N.164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BISCELLA LUCIANO - Sindaco	Sì
2. GRISETTI PIERPAOLO - Vice Sindaco	No
3. PACCHIONI DEBORA - Assessore	Sì
4. GALLI LORENZO - Assessore	Sì
5. RESTELLI MARCO - Consigliere	Sì
6. FRANCO CLAUDIO - Assessore	Sì
7. TURCONI MATTEO AMBROGIO - Consigliere	Sì
8. FRANCHI CRISTIANO - Consigliere	Sì
9. MAZZUCHELLI PAOLA - Consigliere	Sì
10. CARTABIA GIAN LUIGI - Consigliere	Sì
11. CERIANI FABIO - Consigliere	Sì
12. TRAPANI ANDREA - Consigliere	No
13. CALEGARI STEFANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BISCELLA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL D. LGS. N. 267/2000 DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "VARESE 3 SUD" AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra l'argomento

Si susseguono i seguenti interventi

...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della direttiva n. 98/30 CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è stato emanato il D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (cd. Decreto Letta), con cui sono stabilite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- l'art. 14 del citato D. Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: "L'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico ed approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- il D. Lgs. n. 93 del 1/06/2011 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale", all'art. 24, comma 4°, stabilisce che: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2°, del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2007";
- il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero degli ambiti territoriali ottimali (di seguito ATEM) e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno dei detti ATEM;
- il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dal giorno 11/02/2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015) Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio

della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222;

- il DM 20 maggio 2015 introduce modifiche al DM n. 226/2011 (cd. "DM Testo Coordinato") per renderlo congruente con le novità legislative intervenute dopo la sua emanazione e con la regolazione del IV periodo tariffario (2014-2019), definisce le modalità operative da seguire per il rispetto del criterio di gara relativo agli interventi di efficienza energetica nell'ambito ed esplicita i chiarimenti all'art.5 sul calcolo del valore di rimborso già forniti con le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, approvate con DM 22 maggio 2014;
- ai sensi del comma 1° dell'art. 2 del "DM Testo Coordinato", ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, si stabilisce che "Gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13°, del d.lgs. n. 267/2000, ove presente";
- l'Allegato 1 del D.M. Testo Coordinato prescrive che la convocazione dei comuni dell'ATEM avvenga entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il giorno 10/08/2013, affinché venga demandato il ruolo di stazione appaltante al Comune capoluogo di provincia e che, "nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";
- l'ATEM (Ambito Territoriale Minimo), denominato Varese 3, è stato istituito (insieme a tutti gli altri presenti sul territorio nazionale) in base al DM del MISE del 19 gennaio 2011 ai fini dell'affidamento ad un unico concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il Comune di Cislago fa parte del suddetto ATEM Varese 3 Sud;
- la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATEM Varese 3 riunitasi in data 6 febbraio 2014 - alla presenza di 29 Comuni su 44 per un totale di PDR (Punti di riconsegna) pari a 165.089 (pari al 74,34 %), superiore alla maggioranza qualificata - ha deliberato di individuare il Comune di Busto Arsizio come Stazione Appaltante e di regolare i rapporti attraverso apposita Convenzione;
- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. Testo Coordinato, è stabilito al comma 4° che "la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti";
- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. Testo Coordinato, è stabilito al comma 5° che "la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto col gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";
- il D.M. Testo Coordinato non indica quali siano i procedimenti decisionali che i singoli comuni appartenenti a ciascun ATEM devono adottare per demandare al Comune il ruolo di Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara in argomento;

Considerato che:

- in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il Comune di Busto Arsizio si è fatto carico di predisporre la bozza della convenzione di cui sopra ai sensi dell'art. 30 del TUEL - pervenuta agli atti di questo Comune in data 22/10/2015



prot.n. 13300 - che regola i rapporti tra singoli enti concedenti e il Comune di Busto Arsizio, in qualità di Stazione Appaltante e che consenta ai singoli Comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, a garanzia di un'efficiente ed efficace operatività dell'ATEM stesso, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata del contratto di servizio con il nuovo e unico gestore;

Ritenuto, per quanto esposto, di approvare la bozza di Convenzione sopra citata, allegata alla presente;

Visto:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000;
- il D.Lgs. n. 93 del 1/06/2011;
- il D.M. 19/01/2011;
- il D.M. n. 226 del 12/11/2011;
- il D.M. 20/05/2015;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

Con voti favorevoli n.11 resi per alzata dai n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Busto Arsizio, pervenuto agli atti di questo Comune in data 22/10/2015 prot.n. 13300, avente ad oggetto: *"Convenzione, ex art. 30 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 dei comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale "VARESE 3 SUD" al fine di demandare al comune di Busto Arsizio il ruolo di stazione appaltante per la gestione dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata e la funzione di controparte nel relativo contratto di servizio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.n. 164/2000 e successiva normativa attuativa"* allegato alla presente;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione;
- 3) di dare atto dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
- 4) formano parte integrante della presente deliberazione:
 - il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico
 - il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
 - schema di convenzione;

Con voti favorevoli n.11 resi per alzata dai n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 4/11/2015

Proposta del Servizio Tecnico al Consiglio Comunale, per deliberare sul seguente:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL D. LGS. N. 267/2000 DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "VARESE 3 SUD" AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto l'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 76 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 65 del 26/06/2015, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 e dai C.C.N.L. del 31/03/1999 e del 16/10/2003;

E S P R I M E

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE.

Cislago, 26/10/2015.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Marina Lastraioli





COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 4/11/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il Decreto Sindacale n. 130 del 11.12.2012 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta alla Consiglio Comunale del Servizio Tecnico ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL D.LGS. 267/2000 DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "VARESE 3 SUD AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa di che trattasi.

Cislago, 26.10.2015



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)

COMUNE DI CISLAGO
Prot. n. 13300
22 OTT. 2015
Cat. 10... Classe Fasc.

*Comune di Busto Arsizio
Assemblea dei Sindaci del 20 Ottobre 2015*

TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL D. LGS. N. 267/2000 DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "VARESE 3 SUD" AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

TRA IL COMUNE DI

BUSTO ARSIZIO

ED I COMUNI DI

**ALBIZZATE
ARSAGO SEPRIO
BESNATE
BRUNELLO
BUGUGGIATE
CAIRATE
CARBONATE
CARDANO AL CAMPO
CARNAGO
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CASORATE SEMPIONE
CASSANO MAGNAGO
CASTELLANZA
CASTELESEPRIO
CASTRONNO
CAVARIA CON PREMEZZO
CISLAGO
FAGNANO OLONA
FERNO
GALLARATE
GERENZANO
GORLA MAGGIORE**



Comune di Busto Arsizio
Assemblea dei Sindaci del 20 Ottobre 2015

GORLA MINORE
JERAGO CON ORAGO
LOCATE VARESINO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
MARNATE
MORAZZONE
NOSATE
OGGIONA SANTO STEFANO
OLGIATE OLONA
ORIGGIO
SAMARATE
SARONNO
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOMMA LOMBARDO
SUMIRAGO
TRADATE
UBOLDO
VIZZOLA TICINO

VISTO CHE

- in attuazione della direttiva n. 98/30 CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è stato emanato il D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (cd. Decreto Letta), con cui sono stabilite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- l'art. 14 del citato D. Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: *"L'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico ed approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- il D. Lgs. n. 93 del 1/06/2011 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale", nel quale all'art. 24, comma 4°, si stabilisce che: *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono*

effettuale unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2°, del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2007";

- il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero degli ambiti territoriali ottimali (di seguito ATEM) e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno dei detti ATEM;
- il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dal giorno 11/02/2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015) Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.222;
- il DM 20 maggio 2015 introduce modifiche al DM n. 226/2011 (d'ora in avanti definito "DM Testo Coordinato") per renderlo congruente con le novità legislative intervenute dopo la sua emanazione e con la regolazione del IV periodo tariffario (2014-2019), definisce le modalità operative da seguire per il rispetto del criterio di gara relativo agli interventi di efficienza energetica nell'ambito ed esplicita i chiarimenti all'art.5 sul calcolo del valore di rimborso già forniti con le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, approvate con DM 22 maggio 2014;
- ai sensi del comma 1° dell'art. 2 del " DM Testo Coordinato" , ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, si stabilisce che *"Gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13°, del d.lgs. n. 267/2000, ove presente";*
- l'Allegato 1 del D.M. Testo Coordinato prescrive che la convocazione dei comuni dell'ATEM avvenga entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il giorno 10/08/2013, affinché venga demandato il ruolo di stazione appaltante al Comune capoluogo di provincia e che, *"nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la*

Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”;

- l'ATEM (Ambito Territoriale Minimo), denominato Varese 3, è stato istituito (insieme a tutti gli altri presenti sul territorio nazionale) in base al DM del MISE del 19 gennaio 2011 ai fini dell'affidamento ad un unico concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale;
- i Comuni sottoscrittori sono tutti quelli facenti parte il suddetto ATEM Varese 3 Sud;
- su Delega del commissario Straordinario della provincia di Varese la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATEM Varese 3 si è radunata per la prima seduta presso il Comune di Busto Arsizio in data 6 febbraio 2014;
- alla suddetta Conferenza erano presenti 29 Comuni su 44 per un totale di PDR (Punti di riconsegna) pari a 165.089 (pari al 74,34 %) ovvero superiori alla maggioranza qualificata;
- nella seduta si è deliberato in merito ad individuare il Comune di Busto Arsizio come Stazione Appaltante ed a regolare i rapporti attraverso apposita Convenzione.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. Testo Coordinato, è stabilito al comma 4° che “la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti”;
- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. Testo Coordinato, è stabilito al comma 5° che “la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto col gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri”;
- il D.M. Testo Coordinato non indica quali siano i procedimenti decisionali che i singoli comuni appartenenti a ciascun ATEM devono adottare per demandare al Comune il ruolo di Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara in argomento;
- la sottoscrizione di un'apposita convenzione, ex. art. 30 del TUEL, regola i rapporti tra singoli enti concedenti e il Comune di Busto Arsizio, in qualità di Stazione Appaltante, per delineare il modus operandi in seno all'ambito che consenta ai singoli Comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, a garanzia di un'efficiente ed efficace operatività dell'ATEM stesso, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata del contratto di servizio con il nuovo e unico gestore;
- il Comune di Busto Arsizio si è fatto carico di predisporre detta convenzione ex art. 30 del TUEL, soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'ATEM “Varese 3 Sud”, che regoli i meccanismi di governo della forma associata di cui sopra, per l'efficiente esercizio dei compiti inerenti alla predisposizione degli atti della procedura di affidamento del servizio di



distribuzione del gas, nonché al fine di conseguire possibili economie di scala come risultato dell'estensione dei servizi in questione in un ambito sovra comunale.

TUTTO CIO' VISTO PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

Le presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, viene stipulata allo scopo di regolamentare pattiziamente lo svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la stipulazione del contratto di servizio e la successiva gestione dei rapporti con il gestore dei servizi in argomento, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Articolo 2

Individuazione della Stazione Appaltante

Gli enti sopra elencati, appartenenti all'ATEM Varese 3 Sud, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Busto Arsizio il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, come già proposto ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci convocata su Delega del Commissario Straordinario della Provincia di Varese presso il Comune di Busto Arsizio in data 6 febbraio 2014.

Articolo 3

Compiti della Stazione Appaltante

Al Comune di Busto Arsizio, che accetta, è stata attribuita dagli enti sottoscrittori la delega all'esercizio delle funzioni connesse all'attività della Stazione Appaltante di cui al precedente comma 1° dell'articolo 2 del Testo Coordinato e ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi.

In particolare, al Comune di Busto Arsizio, in qualità di Stazione Appaltante, sono attribuiti i seguenti compiti:

- curare la documentazione che i Comuni sono chiamati a fornire e coordinare le informazioni raccolte in vista della indizione ed espletamento della gara;
- predisposizione delle "Linee guida programmatiche d'ambito" con le condizioni minime di sviluppo, in relazione agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento delle reti, da allegare al Bando di Gara;
- preparare il Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di Ambito sulla base dei piani redatti dai singoli Comuni secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 6 del DM Testo Coordinato;
- raccogliere dai singoli Comuni determinazioni del valore di rimborso delle reti e impianti così come previsto dal DM Testo Coordinato ed eventualmente corredato della documentazione prevista dalla deliberazione 26 giugno 2014 n 310/2014/R/GAS e smi;
- raccogliere dai singoli Comuni i dati ex DM Testo Coordinato;
- predisporre documenti da sottoporre ad esame all'Autorità per Energia elettrica ed il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) così come previsto dal testo coordinato e dalla deliberazione 213/2013/R/GAS verifiche sui documenti di gara;
- predisposizione, redazione e pubblicazione del Bando di Gara e del Disciplinare di gara, e dei documenti con i relativi allegati previsti dal DM Testo Coordinato;
- redigere lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo redatto da AEEGSI e approvato con DM del MISE del 5 febbraio 2013;
- predisporre, emanare e gestire la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale fino ad assegnazione dell'affidamento all'aggiudicatario;
- curare ogni successivo rapporto col gestore aggiudicatario;
- svolgere la funzione di controparte del Contratto di Servizio, per delega espressa degli enti locali concedenti.

Articolo 4

Compiti dei singoli Comuni

Ciascun Comune si farà carico di fornire ogni informazione necessaria al migliore assolvimento del mandato per la redazione della documentazione di gara e il successivo affidamento, provvedendo in particolare e non esclusivamente alla raccolta degli atti concessori regolanti i rapporti di distribuzione attualmente in essere.

In particolare, la raccolta documentale riguarderà gli atti come previsto dall'art 4 del DM Testo Coordinato nonché da disposizioni dell'AEEGSI nonché richiedere al gestore affidatario del servizio nel Comune le informazioni, all'anno precedente alla gara e nei formati previsti dall'AEEGSI.

Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del Bando di Gara, la Stazione Appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del Bando di Gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti".

I Comuni dovranno fornire le Convenzioni di Concessione in essere e successive integrazioni e proroghe.

In merito ai criteri di valutazione del rimborso al gestore uscente i Comuni ricompresi nell'ATEM dovranno fornire alla Stazione Appaltante il valore della parte di impianto non soggetto a devoluzione gratuita da parte dei gestori uscenti o cessati ai sensi dell'articolo 5 del DM Testo Coordinato per la predisposizione degli atti di gara.

La Stazione Appaltante potrà chiedere integrazioni a quanto trasmesso, anche in base a successive valutazioni da parte della AEEGSI.

I Comuni sottoscrittori si impegnano comunque a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché a collaborare con la Stazione Appaltante fornendo tempestivamente ogni altra informazione necessaria.

Ogni ente (Comune) individuerà all'interno della propria struttura un referente che fungerà da interlocutore per comunicazioni ed adempimenti.

In merito ai Comuni rientranti nell'ambito territoriale che hanno già espletato la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, il gestore che risulterà vincitore della gara d'ambito subentrerà progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.

Si prevede la possibilità di cessione di reti e impianti in sede di gara.

Articolo 5

Compiti delegabili alla Stazione Appaltante

I singoli Comuni possono espressamente ed autonomamente richiedere alla Stazione Appaltante, nei limiti ad essa conferita, di compiere alcune attività quali:

- raccolta della documentazione necessaria alla preparazione del Bando di Gara, ivi comprese le informazioni da richiedere al gestore uscente;
- identificazione degli interventi di estensione o manutenzione da inserire nel Documento Guida;
- affiancamento fase di esame del valore di reti ed impianti per i criteri di valutazione del rimborso al gestore uscente;
- supporto alla redazione del Piano di Sviluppo.

La delega sarà efficace una volta condivisa nei contenuti e negli oneri e sottoscritta tra le parti.

Articolo 6

Conferenza dei Sindaci

La gestione coordinata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha un proprio organo di indirizzo, individuato nella Conferenza dei Sindaci, composta dal Sindaco o Assessore competente designate dal Sindaco per ogni Comune sottoscrittore della presente Convenzione. La presidenza della Conferenza spetta al rappresentante del Comune di Busto Arsizio.

La Conferenza si riunisce ogniqualvolta si dovesse rendere necessaria la consultazione, su istanza motivata degli Organi di cui ai successivi commi, ovvero su istanza dei Sindaci che rappresentino almeno il 25% dei Comuni aderenti all'ATEM, previa convocazione del Presidente che ne determina l'ordine del giorno, predisponendo gli atti da sottoporre alla discussione nonché ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Segretario Generale del Comune di Busto Arsizio.

La Conferenza è atta a:

- esprimere un parere preventivo sugli atti di gara (Bando, Allegati, Contratto di Servizio);
- approvare la sottoscrizione della Convenzione con l'aggiudicatario della gara;
- approvare il conto economico preventivo e consuntivo della Stazione Appaltante;
- determinazione e ripartizione dei compensi una tantum dovuto dal concessionario;
- determinare le spese relative alla procedura di gara e la redistribuzione tra i Comuni della copertura dei costi delle funzioni locali, quantificate nell'importo massimo di cui alla deliberazione AEEGSI DEL. 407/2012 ripartendo le spese necessarie tra le Stazioni Appaltanti ed i singoli Comuni;
- proporre modifiche alla presente Convenzione;
- autorizzare la Stazione Appaltante a stare in giudizio per eventuali azioni inerenti il procedimento e le modalità di scelta del concessionario;
- Autorizzare la risoluzione del contratto di Servizio al concessionario;

Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è necessaria la presenza di un numero di Comuni - in sede di prima convocazione — pari alla metà più 1 uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale e che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti residenti al 31/12 dell'anno precedente nell'ATEM mentre in seconda seduta per la validità è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Comuni convenzionati e che rappresentino almeno un quarto degli abitanti residenti al 31/12 dell'anno precedente nell'ATEM.

La Conferenza dei Sindaci decide con il criterio della maggioranza assoluta dei presenti. I Comuni sottoscrittori si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta i propri rappresentanti in Conferenza.

Nelle fasi di voto, ciascun Comune esercita un diritto di voto pari al numero dei PDR (punti di riconsegna) presenti nella rete di distribuzione del gas alla data del 31.12.2013.

Articolo 7

Comitato Tecnico (per la fase di gara)

È istituito un Comitato Tecnico, composto da un numero di 5 responsabili tecnici dei Comuni, nominati dalla Conferenza dei Sindaci, con il compito di fornire un supporto tecnico e di coordinamento nella predisposizione della documentazione tecnica finalizzata alla redazione degli atti di gara.

Il Comitato Tecnico ha finalità meramente consultive ed è gestito dal RUP della Stazione Appaltante che ne fa parte di diritto. Le convocazioni sono attuate dal RUP ed inviate tramite e-mail e per ogni riunione è redatto un apposito verbale.

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione al Comitato.

Articolo 8

Comitato di monitoraggio (per la fase di gestione del servizio)

Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sul nuovo gestore la Stazione Appaltante sarà coadiuvata da un Comitato di Monitoraggio, costituito prima della stipulazione del contratto di servizio cui partecipano Amministratori degli Enti Locali nominati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il numero dei componenti, i criteri di rappresentanza dei Comuni e le modalità di nomina saranno determinati dalla Conferenza dei Sindaci prima della assegnazione del nuovo affidamento.

La Presidenza spetta al Comune di Busto Arsizio, che, in qualità di Stazione Appaltante, vi partecipa di diritto. I componenti del Comitato di monitoraggio non hanno diritto ad alcun compenso, sono rinnovati ogni tre anni.

Il Comitato potrà dotarsi di un proprio regolamento. Le convocazioni sono inviate tramite e-mail e per ogni riunione è redatto un apposito verbale.

Articolo 9

Modalità organizzative

Le attività in capo alla Stazione Appaltante saranno svolte dal Comune di Busto Arsizio con le proprie risorse umane e strumentali e, se necessario, avvalendosi nei modi stabiliti dalla legge di collaborazioni specialistiche esterne, persone o imprese.

Il Comune di Busto Arsizio individua una propria figura quale referente del procedimento (RUP).

Ogni ente (Comune) individuerà all'interno della propria struttura un referente che fungerà da interlocutore per comunicazioni ed adempimenti.

Resta in capo a ciascun Comune la responsabilità in ordine alla qualità ed alla tempistica di trasmissione delle informazioni alla Stazione appaltante in ordine alla emissione dei Documenti di Gara. La stazione appaltante procede comunque a sollecitare i singoli comuni – con determinazione di idoneo termine per l'adempimento – prima di adottare iniziative in danno ai medesimi.

In merito alla possibilità di delegare le attività si rimanda al precedente articolo 5.

Articolo 10

Coperture spese del procedimento e rapporti finanziari

Ai sensi dell'art. 8, c1 del testo coordinato come modificato dal DM 20 maggio 2015 le parti danno atto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponderà direttamente alla Stazione Appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara.

Le spese relative alla procedura di gara e la redistribuzione tra i Comuni della copertura dei costi delle funzioni locali sono quantificate nell'importo massimo di cui alla deliberazione AEEGSI DEL. 407/2012.

La Conferenza dei Sindaci, sulla base della suddetta Deliberazione 407/2013, approva la ripartizione delle spese tra la Stazione Appaltante ed i singoli Comuni.

La gestione finanziaria e di tesoreria sarà svolta dal Comune di Busto Arsizio sulla base della trasparenza amministrativa di rito. La raccolta preventiva dai gestori uscenti viene delegata alla S.A.

La ripartizione dei contributi riconosciuti dai gestori ed effettivamente raccolti, sarà così attuata:

- Stazione Appaltante: 20% dell'importo
- Enti locali appartenenti all'ATEM: 80% dell'importo

La parte spettante ai Comuni viene a sua volta ripartita secondo il seguente criterio:

- Componente fissa copertura spese: 1.500,00 (millecinquecento) €
- Componente variabile copertura spese: percentuale dell'importo raccolto calcolata in base al numero di PDR (Punti di Riconsegna)



Il valore dei PDR del singolo comune sono intesi quelli al 31/12/2012 così come riportati dal sito del Ministero Sviluppo economico.

Resta inteso che i Comuni che intendessero delegare i propri compiti o parte di essi, alla S.A., rinunciano al corrispettivo a favore della Stazione Appaltante, per un importo pari al 50% (raccolta dati) e l'80% (esame di piani di sviluppo e riesame VIR pervenuto dai gestori).

Il singolo Comune, in base a criteri che saranno opportunamente stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci in accordo con la Stazione Appaltante, potrà fare richiesta alla Stazione Appaltante di intervenire nella individuazione del perito per il riesame del VIR, convenendo fin d'ora che, nel caso il Comune fosse ammesso a questo servizio, esso contribuirà alla copertura del relativo costo fino ad un importo massimo pari alla rispettiva quota di copertura spese, mentre l'eventuale extra costo sarà assunto dalla Stazione Appaltante stessa.

Articolo 11

Risoluzione del contratto di Servizio al concessionario

Inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o inadempienze gestionali nel singolo Comune saranno oggetto di penalità.

La Stazione Appaltante, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98, può – ricorrendone le condizioni – chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore dell'ambito, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.

In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, il Comune di Busto Arsizio, in qualità di Stazione Appaltante, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, previa determinazione assunta in sede di Conferenza dei Sindaci, con le maggioranze richieste dal precedente art. 4 per la validità delle sedute e per l'assunzione delle decisioni.



*Comune di Busto Arsizio
Assemblea dei Sindaci del 20 Ottobre 2015*

Articolo 12

Trasparenza

Gli atti della stazione Appaltante e gli Atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci saranno pubblicati su apposita pagina Web del Comune di Busto Arsizio, ed inviati in formato elettronico agli Enti convenzionati.

Articolo 13

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e dura sino alla scadenza del contratto di servizio aggiudicato a seguito della procedura di appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (al momento previsto in 12 anni).

Articolo 14

Esclusione della facoltà di recesso

Tenuto conto delle finalità della presente convenzione e considerato che, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 93/2011 riportato in premessa, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve essere effettuata unicamente per ATEM, è da ritenersi la partecipazione di ogni Comune al proprio ambito territoriale minimo, così come individuato dal D.M. del 18/10/2011, non più facoltativa ma obbligatoria.

Pertanto è esclusa la facoltà dei Comuni sottoscrittori concedenti di recedere dalla presente convenzione, fatti salvi eventuali adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 15

Adeguamenti della convenzione

La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità. Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normative avente contenuto



Comune di Busto Arsizio
Assemblea dei Sindaci del 20 Ottobre 2015

imperative; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente convenzione.

Articolo 16

Controversie

Si conviene che eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di collaborazione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice dei processi amministrativi.

Articolo 17

Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Busto Arsizio, 30 Novembre 2015

ALBIZZATE

ARSAGO SEPRIO

BESNATE

BRUNELLO

BUGUGGIATE

BUSTO ARSIZIO

CAIRATE



CARBONATE	_____
CARDANO AL CAMPO	_____
CARNAGO	_____
CARONNO PERTUSELLA	_____
CARONNO VARESINO	_____
CASORATE SEMPIONE	_____
CASSANO MAGNAGO	_____
CASTELLANZA	_____
CASTELESEPRIO	_____
CASTRONNO	_____
CAVARIA CON PREMEZZO	_____
CISLAGO	_____
FAGNANO OLONA	_____
FERNO	_____
GALLARATE	_____
GERENZANO	_____
GORLA MAGGIORE	_____
GORLA MINORE	_____
JERAGO CON ORAGO	_____
LOCATE VARESINO	_____
LONATE CEPPINO	_____
LONATE POZZOLO	_____
MARNATE	_____



*Comune di Busto Arsizio
Assemblea dei Sindaci del 20 Ottobre 2015*

MORAZZONE	_____
NOSATE	_____
OGGIONA SANTO STEFANO	_____
OLGIATE OLONA	_____
ORIGGIO	_____
SAMARATE	_____
SARONNO	_____
SOLBIATE ARNO	_____
SOLBIATE OLONA	_____
SOMMA LOMBARDO	_____
SUMIRAGO	_____
TRADATE	_____
UBOLDO	_____
VIZZOLA TICINO	_____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : BISCELLA LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
12 NOV. 2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cislago , li 12 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
in data _____

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cislago li 12 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cislago , li 12 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
QUAGLIOTTI dr. ANGELO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 36 DEL 04/11/2015



